

*Presunzione di corresponsabilità nella causazione di un sinistro stradale, mancanza di una collisione diretta e nesso di causalità*

Tribunale di Reggio Emilia, 7 ottobre 2014. Giudice Morlini.

**Presunzione di corresponsabilità ex art. 2054 comma 2 c.c.- necessità di scontro tra veicoli- utilizzabilità estensiva della norma per graduare la responsabilità tra corresponsabili solo ove sia accertato in concreto il nesso di causalità tra guida del veicolo non coinvolto e scontro.**

*La presunzione di pari corresponsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054 comma 2, c.c., è applicabile soltanto quando tra i veicoli coinvolti vi sia stato un urto; ed allorquando manchi una collisione diretta tra tutti i veicoli, è consentito applicare estensivamente la norma al solo fine di graduare il concorso di colpa tra i vari corresponsabili, sempre che sia accertato in concreto il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e lo scontro.*

*(Massima a cura di Gianluigi Morlini - Riproduzione riservata)*

*omissis*

**Fatto**

La controversia trae origine da un sinistro occorso alle 18.45 del 25/6/2010 a S. Ga., il quale, mentre era alla guida del suo motociclo lungo la SP85 ed aveva iniziato il sorpasso dell'autovettura che lo precedeva, per evitare uno scontro con tale autovettura, che contestualmente si stava a sua volta spostando sulla sinistra, ha perso il controllo del motociclo ed è caduto a terra.

Ciò posto, l'attore S. Ga. deduce l'integrale responsabilità dell'autovettura che lo precedeva, rimasta non identificata, nella causazione del sinistro, e pertanto chiede alla Fondiaria Sai. quale compagnia designata per la gestione dei sinistri di competenza del fondo vittime della strada, il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito.

Resiste Fondiaria SAI, deducendo al contrario l'esclusiva responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro che lo ha coinvolto.

La causa è istruita dal giudice allora procedente con l'audizione dei testi indotti dalle parti, nonché con una CTU medico-legale esperita sulla persona dell'attore.

Nominato Istruttore del fascicolo nel luglio 2014, questo Giudice ha deciso la controversia alla successiva udienza del 7/10/2014, con la presente sentenza contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e depositata telematicamente.

**Diritto**

a) Va innanzitutto evidenziato come sia pacifico tra le parti che non vi sia stato alcuno scontro tra il motociclo ed il veicolo rimasto non identificato, e che il motociclo abbia perso il controllo a seguito della situazione

venutasi a creare per il fatto che tanto il motociclo, quanto l'autovettura che lo precedeva, avevano iniziato la manovra di sorpasso.

Ciò posto, l'assenza di scontro impedisce di utilizzare la presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054 comma 2 c.c., essendo detta previsione applicabile soltanto in ipotesi di scontro tra veicoli e non quando sia mancata la collisione tra gli stessi, posto che l'estensione del concetto di 'scontro' a tutte le ipotesi in cui si verifica un nesso eziologico tra le reciproche manovre e l'evento lesivo, contrasta sia con l'inequivoca lettera della legge -dato che l'espressione 'scontro' indica soltanto la collisione fisica- sia con la sistematica e la ratio della fattispecie (Cass. n. 3704/2012, Cass. n. 12370/2006, Cass. n. 12750/2001, Cass. n. 10026/1998, Cass. n. 10110/1997, Cass. n. 9051/1995, Cass. n. 3814/1979). L'applicazione estensiva della norma in parola è quindi possibile solo nel caso, diverso da quello per cui è causa, in cui occorre graduare il concorso di colpa tra più veicoli di cui solo alcuni coinvolti nello scontro, sempre che sia già stata positivamente accertato in concreto il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e lo scontro stesso (Cass. n. 3704/2012, Cass. n. 10751/2002 e Cass. n. 3131/1996).

Pertanto ed in base ai tradizionali principi sul riparto dell'onere della prova codificati dall'articolo 2697 c.c., non essendovi stato scontro alcuno, era onere dell'attore dar prova di quanto dedotto, cioè della responsabilità dell'autovettura rimasta ignota nella causazione del sinistro, senza potere invocare la presunzione di corresponsabilità dell'articolo 2054 comma 2 c.c.

b) Ciò premesso, la dinamica del sinistro non può che essere ricostruita sulla base della deposizione dell'unico testimone oculare, Andrea D., sentito dalla Polizia Municipale nell'immediatezza dei fatti e poi escusso come teste nell'ambito del presente procedimento.

In particolare, D. ha nell'immediatezza dei fatti riferito alla Polizia Municipale che "sono stato superato dalla moto e poi ho visto che dopo essere rientrata, è arrivata dietro alla macchina che mi precedeva. Poi la moto ha iniziato la manovra di sorpasso anche di questa vettura, ma allo stesso tempo, dopo aver messo fuori la freccia, anche la macchina ha iniziato la manovra di sorpasso. La macchina, accortasi della presenza della moto, ha abortito il sorpasso e si è rimessa in coda all'altra macchina. A questo punto la moto, impaurita dalla manovra della macchina, ha sbandato a sinistra piegandosi sull'asfalto e strisciando verso il prato laterale... Preciso che non c'è stato alcun contatto tra i veicoli".

Nel corso di causa e tre anni dopo il sinistro, riportandosi alle dichiarazioni in precedenza rese, D. ha ribadito che "le due manovre di sorpasso sono state in contemporanea"; e che "il motociclo procedeva a velocità elevata", tanto è vero che "io stesso mi sono accorto del sorpasso della mia macchina da parte del motociclista, quando mi aveva ormai affiancato".

Discende che, sulla base di tali risultanze istruttorie, non vi è prova che il sinistro sia, nemmeno in parte, addebitabile al comportamento dell'autovettura rimasta ignota.

Incidentalmente e solo per completezza espositiva, va poi evidenziato che, diversamente da quanto dedotto dalla difesa dell'attore, non è vero che l'automobilista "proseguiva imperterrita la sua corsa, omettendo di soccorrere l'attore e rimanendo quindi non identificato" (pag. 1

citazione); essendo piuttosto vero che, dopo il sinistro, “l’automobilista si è fermato insieme a me e si è portato verso il motociclista; credo anche che abbia chiamato 118” (deposizione teste D.). Pertanto, la mancata identificazione dell’automobilista dipende unicamente dal fatto che nessuno, nell’immediatezza dei fatti, ha ritenuto di addebitare il sinistro all’automobilista ed ha quindi chiesto allo stesso di attendere l’arrivo della Polizia Municipale;

c) In ragione di tutto quanto sopra, la domanda attorea va rigettata.

Nonostante la soccombenza attorea, i motivi che, ex articolo 92 comma 2 c.p.c., giustificano la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite, vanno rinvenuti in esigenze di giustizia sostanziale derivanti dall’opportunità di non penalizzare ulteriormente la parte debole del rapporto processuale, e cioè un ragazzo di 32 anni che ha comunque subito un rilevante danno fisico.

Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, devono invece seguire la soccombenza e sono quindi poste a carico dell’attore.

P.Q.M.

il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

- rigetta la domanda;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di Ga. S..

Reggio Emilia, 7/10/2014

Il Giudice

dott. Gianluigi MORLINI